

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 12

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **QUINDICI** del Mese di **OTTOBRE** alle **ore 20,30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) ADORNA Pierangelo	X	
2) RAMONI Luigi	X	
3) TADINA Natalino	X	
4) PESENTI Luca		X
5) RAMONI Rosanna	X	
6) DRESCO Wilma	X	
7) GNUVA Mario	X	
8) GNUVA Andrea	X	
9) BONZANI Giacomo	X	
10) RAMONI Renzo	X	
11) PIRAGLIA Federica		X
12) CAPPANNELLI Giovanni	X	
13) TADINA Giacomo	X	
TOTALE	11	2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. CERIZZA Dario, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ADORNA PIERANGELO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **CINQUE** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica approvato da questo Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 15 ottobre 2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge;
- Considerato che, l'art.13 del D.L. 201/2011 ha stabilito le aliquote nelle misure di:
 - aliquota di base: 0,76% con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali;
 - aliquota per abitazione principale: 0,4% con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% con possibilità da parte dei Comuni di diminuirla fino allo 0,1%;
- Evidenziato che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Considerato che, per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
- Rilevato che, i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- Preso atto che, l'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria dello 0,76% su tutti gli immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali, senza tener conto dell'eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché degli incrementi deliberati dal Comune, è versato allo Stato nella misura del 50% secondo le modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- Rilavato che, sulla base dei dati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili divisi per categorie e sulle proiezioni effettuate, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU simile a quanto attualmente il Comune introita a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili non occorre prevedere aumento delle aliquote stabilite per Legge e quindi si confermano per l'anno 2012 le seguenti aliquote:
 - Aliquota di base: 0,76%;
 - Aliquota per abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%;
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%;
 - Detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza: euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267;

- Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano dagli n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012:
 - Aliquota di base: 0,76%;
 - Aliquota per abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%;
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%;
- 2) Di determinare la detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza in euro 200,00 maggiorata di euro 50,00 fino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
- 4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al Regolamento approvato da questo Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 15 ottobre 2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge;
- 5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
- 6) Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

VISTO: con parere favorevole
Villette, lì 15 ottobre 2012

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

VISTO: con parere favorevole
Villette, lì 15 ottobre 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CERIZZA Dott. Dario

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to ADORNA Pierangelo

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **25 ottobre 2012** all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villette, lì 25 ottobre 2011

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 ottobre 2012.

- Trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs 267/2000).
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000).

Villette, lì 15 ottobre 2012

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Villette, lì 25 ottobre 2012

Il Segretario Comunale
CERIZZA Dott. Dario